

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2025 - DECRETO n. 314 – 12/12/2024 veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati

		١,	reicoli di mas	sa compless	iva superiore	a /,5 tonnel	iate, fuori dai	centri abita	u		
GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO	
1MERCOLEDÌ	9-22	1 SABATO		1 SABATO		1 MARTEDÌ		1 GIOVEDÌ	9-22	1 DOMENICA	7-22
2 GIOVEDÌ		2 DOMENICA	9-22	2 DOMENICA	9-22	2 MERCOLEDÌ		2 VENERDÌ		2 LUNEDÌ	7-22
3 VENERDÌ		3 LUNEDÌ		3 LUNEDÌ		3 GIOVEDÌ		3 SABATO		3 MARTEDÌ	
4 SABATO		4 MARTEDÌ		4 MARTEDÌ		4 VENERDÎ		4 DOMENICA	9-22	4 MERCOLEDÌ	
5 DOMENICA	9-22	5 MERCOLEDÌ		5 MERCOLEDÌ		5 SABATO		5 LUNEDÌ		5 GIOVEDÌ	
6 LUNEDÌ	9-22	6 GIOVEDÌ		6 GIOVEDÌ		6 DOMENICA	9-22	6 MARTEDÌ		6 VENERDÌ	
7 MARTEDÌ		7 VENERDÎ		7 VENERDÌ		7 LUNEDÌ		7 MERCOLEDÌ		7SABATO	
8 MERCOLEDÌ		8 SABATO		8 SABATO		8 MARTEDÌ		8 GIOVEDÌ		8 DOMENICA	7-22
9 GIOVEDÌ		9 DOMENICA	9-22	9 DOMENICA	9-22	9 MERCOLEDÌ		9 VENERDÌ		9 LUNEDÌ	
10 VENERDÌ		10 LUNEDÌ		10 LUNEDÌ		10 GIOVEDÌ		10 SABATO		10 MARTEDÌ	
11 SABATO		11 MARTEDÌ		11 MARTEDÌ		11 VENERDÌ		11 DOMENICA	9-22	11 MERCOLEDÌ	
12 DOMENICA	9-22	12 MERCOLEDÌ		12 MERCOLEDÌ		12 SABATO		12 LUNEDÌ		12 GIOVEDÌ	
13 LUNEDÌ		13 GIOVEDÌ		13 GIOVEDÌ		13 DOMENICA	9-22	13 MARTEDÌ		13 VENERDÎ	
14 MARTEDÌ		14 VENERDÎ		14 VENERDÎ		14 LUNEDÌ		14 MERCOLEDÌ		14 SABATO	
15 MERCOLEDÌ		15 SABATO		15 SABATO		15 MARTEDÌ		15 GIOVEDÎ		15 DOMENICA	7-22
16 GIOVEDÎ		16 DOMENICA	9-22	16 DOMENICA	9-22	16 MERCOLEDÌ		16 VENERDÌ		16 LUNEDÌ	
17 VENERDÎ		17 LUNEDÌ		17 LUNEDÌ		17 GIOVEDÌ		17 SABATO		17 MARTEDÌ	
18 SABATO		18 MARTEDÌ		18 MARTEDÌ		18 VENERDÌ	€ 14-22	18 DOMENICA	9-22	18 MERCOLEDÌ	
19 DOMENICA	9-22	19 MERCOLEDÌ		19 MERCOLEDÌ		19 SABATO	9-16	19 LUNEDÌ		19 GIOVEDÌ	
20 LUNEDÌ		20 GIOVEDÌ		20 GIOVEDÌ		20 DOMENICA	9-22	20 MARTEDÌ		20 VENERDÌ	
21 MARTEDÌ		21 VENERDÌ		21 VENERDÎ		21 LUNEDÌ	9-22	21 MERCOLEDÌ		21SABATO	
22 MERCOLEDÌ		22 SABATO		22 SABATO		22 MARTEDÌ	9-14	22 GIOVEDÌ		22 DOMENICA	7-22
23 GIOVEDÌ		23 DOMENICA	9-22	23 DOMENICA	9-22	23 MERCOLEDÌ		23 VENERDÌ		23 LUNEDÌ	
24 VENERDÌ		24 LUNEDÌ		24 LUNEDÌ		24 GIOVEDÌ		24 SABATO		24 MARTEDÌ	
25 SABATO		25 MARTEDÌ		25 MARTEDÌ		25 VENERDÌ	9-22	25 DOMENICA	9-22	25 MERCOLEDÌ	
26 DOMENICA	9-22	26 MERCOLEDÌ		26 MERCOLEDÌ		26 SABATO		26 LUNEDÌ		26 GIOVEDÌ	
27 LUNEDÌ		27 GIOVEDÌ		27 GIOVEDÌ		27 DOMENICA	9-22	27 MARTEDÌ		27 VENERDÎ	
28 MARTEDÌ		28 VENERDÌ		28 VENERDÌ		28 LUNEDÌ		28 MERCOLEDÌ		28 SABATO	
29 MERCOLEDÌ				29 SABATO		29 MARTEDÌ		29 GIOVEDÌ		29 DOMENICA	7-22
30 GIOVEDÌ				30 DOMENICA	9-22	30 MERCOLEDÌ		30 VENERDÌ		30 LUNEDÌ	
31 VENERDÎ				31 LUNEDÌ				31 SABATO			



DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2025 - DECRETO n. 314 – 12/12/2024

1.11/	GLIO	A00	OSTO	SETT	EMBRE	OTT	OBRE	NOVE	MBRE	DICE	MBRE
1MARTEDÎ	1	1 VENERDÎ	16-22	1LUNEDÎ	LIIBRE	1MERCOLEDÌ	I	1 SABATO	9-22	1LUNEDÌ	HORE
2 MERCOLEDÌ		2 SABATO	8-22	2 MARTEDÍ		2 GIOVEDÌ		2 DOMENICA	9-22	2 MARTEDÌ	
3 GIOVEDÌ		3 DOMENICA	7-22	3 MERCOLEDÌ		3 VENERDÌ		3 LUNEDÌ	0	3 MERCOLEDÍ	
4 VENERDÌ		4 LUNEDÌ	0	4 GIOVEDÌ		4 SABATO		4 MARTEDÌ		4 GIOVEDÌ	
5 SABATO	8-16	5 MARTEDÌ		5 VENERDÌ		5 DOMENICA	9-22	5 MERCOLEDÌ		5 VENERDÌ	
6 DOMENICA	7-22	6 MERCOLEDÌ		6 SABATO		6 LUNEDÌ		6 GIOVEDÌ		6 SABATO	
7 LUNEDÌ	0	7 GIOVEDÌ		7 DOMENICA	7-22	7 MARTEDÌ		7 VENERDÌ		7 DOMENICA	9-22
8 MARTEDÌ		8 VENERDÌ	16-22	8 LUNEDÌ	Ŭ	8 MERCOLEDÌ		8 SABATO		8 LUNEDÌ	9-22
9 MERCOLEDÌ		9 SABATO	8-22	9 MARTEDÌ		9 GIOVEDÌ		9 DOMENICA	9-22	9 MARTEDÌ	
10 GIOVEDÌ		10 DOMENICA	7-22	10 MERCOLEDÌ		10 VENERDÌ		10 LUNEDÌ		10 MERCOLEDÌ	
11 VENERDÌ		11 LUNEDÌ		11 GIOVEDÌ		11 SABATO		11 MARTEDÌ		11 GIOVEDÌ	
12 SABATO	8-16	12 MARTEDÌ		12 VENERDÎ		12 DOMENICA	9-22	12 MERCOLEDÌ		12 VENERDÎ	
13 DOMENICA	7-22	13 MERCOLEDÌ		13 SABATO		13 LUNEDÌ		13 GIOVEDÌ		13 SABATO	
14 LUNEDÌ		14 GIOVEDÌ		14 DOMENICA	7-22	14 MARTEDÌ		14 VENERDÌ		14 DOMENICA	9-22
15 MARTEDÌ		15 VENERDÎ	7-22	15 LUNEDÌ		15 MERCOLEDÌ		15 SABATO		15 LUNEDÌ	
16 MERCOLEDÌ		16 SABATO	8-16	16 MARTEDÌ		16 GIOVEDÌ		16 DOMENICA	9-22	16 MARTEDÌ	
17 GIOVEDÌ		17 DOMENICA	7-22	17 MERCOLEDÌ		17 VENERDÎ		17 LUNEDÌ		17 MERCOLEDÌ	
18 VENERDÌ		18 LUNEDÌ		18 GIOVEDÌ		18 SABATO		18 MARTEDÌ		18 GIOVEDÌ	
19 SABATO	8-16	19 MARTEDÌ		19 VENERDÌ		19 DOMENICA	9-22	19 MERCOLEDÌ		19 VENERDÌ	
20 DOMENICA	7-22	20 MERCOLEDÌ		20 SABATO		20 LUNEDÌ		20 GIOVEDÌ		20 SABATO	
21 LUNEDÌ		21 GIOVEDÌ		21 DOMENICA	7-22	21 MARTEDÌ		21 VENERDÌ		21 DOMENICA	9-22
22 MARTEDÌ		22 VENERDÌ		22 LUNEDÌ		22 MERCOLEDÌ		22 SABATO		22 LUNEDÌ	
3 MERCOLEDÌ		23 SABATO	8-16	23 MARTEDÌ		23 GIOVEDÌ		23 DOMENICA	9-22	23 MARTEDÌ	
24 GIOVEDÌ		24 DOMENICA	7-22	24 MERCOLEDÌ		24 VENERDÌ		24 LUNEDÌ		24 MERCOLEDÌ	
25 VENERDÌ	← 16-22	25 LUNEDÌ		25 GIOVEDÌ		25 SABATO		25 MARTEDÌ		25 GIOVEDÌ	9-22
26 SABATO	8-16	26 MARTEDÌ		26 VENERDÌ		26 DOMENICA	9-22	26 MERCOLEDÌ		26 VENERDÎ	9-22
27 DOMENICA	← 7-22	27 MERCOLEDÌ		27 SABATO		27 LUNEDÌ		27 GIOVEDÌ		27 SABATO	
28 LUNEDÌ		28 GIOVEDÌ		28 DOMENICA	7-22	28 MARTEDÌ		28 VENERDÌ		28 DOMENICA	9-22
29 MARTEDÌ		29 VENERDÌ		29 LUNEDÌ		29 MERCOLEDÌ		29 SABATO		29 LUNEDÌ	
O MERCOLEDÌ		30 SABATO	8-16	30 MARTEDÌ		30 GIOVEDÌ		30 DOMENICA	9-22	30 MARTEDÌ	
31 GIOVEDÌ		31 DOMENICA	7-22			VENERDÍ 31				31 MERCOLEDÌ	

Agevolazioni per i velcoli da/verso l'estero

- 1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
- 2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.
- 3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.
- 4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Agevolazioni per i velcoli da/verso la Sardegna

- 1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
- 2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
- 3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
- 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica

Agevolazioni per i velcoli da/verso la Sicilia

- 1. Fuori dai casi indicati nell'articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
- 2. Fuori dai casi indicati nell'articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.
- 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Trasporto di merci pericolose nel periodi di divieto

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024.